



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2013/0110(COD)

11.11.2013

PARERE

della commissione per lo sviluppo

per la commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Judith Sargentini

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di
talune società e di taluni gruppi di grandi
dimensioni

Emendamento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni
di carattere **finanziario**, non finanziario e
di informazioni sulla diversità da parte di
talune società e di taluni gruppi di grandi
dimensioni

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire la fiducia dei cittadini europei nei confronti delle imprese, è essenziale incrementare la trasparenza per quanto concerne le attività svolte dalle società di grandi dimensioni e, in particolare, il nome o i nomi degli stabilimenti, la natura delle attività e la loro ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile, le imposte sull'utile e i contributi ricevuti. Gli obblighi di comunicazione al riguardo possono pertanto essere considerati un

elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti dei soggetti interessati e della società.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'informativa sulla sostenibilità è un passo fondamentale per orientare il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La trasparenza e la responsabilità stanno diventando parte integrante delle discussioni sul programma di sviluppo post-2015 e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poiché l'informativa sulla sostenibilità contribuisce a misurare, monitorare e gestire le prestazioni e l'impatto, essa offre l'opportunità di sfruttare ulteriormente la capacità del settore privato di avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche *seguite dalla società*, dei *suoi* risultati e dei rischi a *cui è esposta*.

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo *e fedele* delle politiche, dei risultati e dei rischi, *della destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale delle società e delle loro*

imprese figlie.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche ***applicate in materia***, dei risultati ***conseguiti*** e dei rischi ***connessi***.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, ***alle misure anti-discriminazione***, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. ***Tale*** dichiarazione comprende la descrizione delle politiche, dei risultati ***della destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale*** e dei rischi ***commessi a tali questioni, anche su tutta la catena dei subappaltatori***.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario deve basarsi sul dovere di diligenza alla luce di un'analisi del rischio esercitato dalle società per individuare, prevenire e attenuare gli attuali e potenziali effetti negativi, se del caso, sulla base delle dimensioni delle società, della natura e del contesto delle attività, nonché della gravità dei rischi di effetti negativi. I principi del dovere di diligenza sono stati

sottolineati negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e nei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), a cui la Commissione si è impegnata ad ottemperare.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Le società dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulle questioni legate ai principali rischi che comportano ripercussioni gravi, nonché informazioni dettagliate sulle eventuali ripercussioni gravi verificatesi. L'importanza attribuita a un rischio dovrebbe dipendere dalla probabilità che esso si concretizzi, unitamente alla gravità dei potenziali impatti. La gravità degli impatti andrebbe valutata sulla base della loro portata e gravità, del numero di soggetti colpiti attualmente o in futuro e di un eventuale carattere irreparabile, nel senso dell'impossibilità di riportare chi o quanto colpito a una situazione almeno analoga o equivalente alla situazione precedente all'impatto negativo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Riferimenti più frequenti ai quadri esistenti in materia di sostenibilità

e di informativa, nonché la proliferazione di nuovi quadri, stimolano il passaggio verso un'economia globale sostenibile. Tuttavia, l'incremento globale di politiche in materia di informativa sulla sostenibilità, anche nei paesi in via di sviluppo, l'allineamento e l'armonizzazione dei quadri rappresentano sempre più una sfida a cui si deve far fronte, considerato il rischio di norme sovrapposte, contrastanti e addirittura concorrenti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) Fra gli aspetti sociali rientra un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte di imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire *tali* informazioni, le società *possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU*, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy")

(7) Nel fornire informazioni *sul loro rispetto dei diritti e dei valori tutelati dalle norme del diritto internazionale*, le società *applicano* i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) *e* gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; *le società*

and Remedy” Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

possono anche basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su altri standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, sostenuta dall'Unione europea tipo "etichetta sociale".

Motivazione

Un quadro globale armonizzato in materia di informativa sulla sostenibilità è nell'interesse delle società che operano nell'economia globale. Gli orientamenti dell'OCSE coprono tutti gli ambiti principali dell'etica d'impresa. Il 16 giugno 2011, grazie al lavoro svolto dal prof. John Ruggie, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità i principi guida in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" delle Nazioni Unite. Considerati il loro ambito di applicazione globale in materia di sostenibilità e la loro complementarità, sarebbe opportuno considerare questi due standard quale base per l'allineamento e l'armonizzazione della comunicazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nella misura necessaria alla comprensione dell'impatto in termini di diritti umani, sociale e ambientale delle società, le relazioni annuali comprendono indicatori fondamentali di prestazione non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. Per gli aspetti ambientali, è necessario che gli indicatori non finanziari includano una valutazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'utilizzo delle materie prime, dell'acqua e del suolo. Detta valutazione deve includere una stima dell'utilizzo di queste risorse all'interno della catena di

forniture della società.

Motivazione

La Commissione europea ha promosso tali indicatori nella comunicazione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", del 20 settembre 2011.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle società, la Commissione dovrebbe sviluppare orientamenti sull'utilizzo di adeguati indicatori fondamentali di prestazione e di metodologie di misurazione delle risorse, nonché degli standard internazionali, in particolare per quanto concerne la responsabilità d'impresa di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Gli Stati membri assicurano che esistano strumenti adeguati ed efficaci atti a garantire la piena, corretta e credibile comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) In conformità delle raccomandazioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente GEO-5, l'integrazione di dati ambientali, economici e sociali dovrebbe essere intesa a fornire una valutazione corretta dell'impatto ambientale;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario deve inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) La pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe consentire l'attuazione di una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese, comprensiva di orientamenti concreti per gli investitori e di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che si occupano

di monitorare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario comprende anche un necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e in materia sociale, in modo tale che le pubblicazioni rispondano ai principi della RSI e non contengano esclusivamente dati ambientali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **500** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **250** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **35** milioni di EUR.

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla

definizione contenuta nella quarta direttiva sui conti annuali, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media più di 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22.05.13 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa paese per paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni, nell'ambito della revisione della presente direttiva. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali informazioni devono essere pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o al bilancio consolidato dell'impresa interessata.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Per attenuare la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'UE, occorre che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione, in linea con la raccomandazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, nonché con il "Progress Report" elaborato dall'OCSE per il G20 e datato 5 settembre 2013.

Inoltre, è altresì opportuno che, nell'Unione, le imprese di grandi dimensioni pubblichino una relazione sui loro sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, relazione che deve comprendere altre informazioni pertinenti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario esige la creazione di agenzie di rating autorizzate dall'Unione europea per verificare, se necessario, la veridicità delle informazioni pubblicate.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È possibile che nella catena di approvvigionamento di un'impresa si produca una scissione tra fonti e responsabilità, e ciò può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche, a seguito delle attività dell'impresa, per la società in senso lato. È dunque importante che le imprese osservino la "due diligence" rispetto alle proprie catene di approvvigionamento, anche ove ricorrano a subappaltatori, e che le politiche specifiche in materia siano rese pubbliche al fine di ridurre simili rischi e informare gli azionisti in

merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ***ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale*** si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ***all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 19 del TFUE*** si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario potrebbe essere considerata come un criterio per l'aggiudicazione di un appalto in occasione di una futura revisione della

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **500** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **250** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **35** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni **sia** ambientali, **che** sociali, attinenti al personale, **alle misure antidiscriminazione**, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **tenuto conto dell'intera catena di forniture della società**, tra cui

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 787/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) La destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) una descrizione della politica di due diligence che la società applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

Motivazione

Se i soggetti interessati ricevono informazioni pertinenti, precise e comparabili, la comunicazione delle informazioni ambientali può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La creazione di condizioni eque di concorrenza tra le società comporta la definizione di un minimo comune denominatore della comunicazione. Nella tabella di marcia per l'efficienza delle risorse del 2011, la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di quattro indicatori chiave (l'acqua, il suolo, le materie prime e il carbonio) per misurare l'utilizzo delle risorse. Tali indicatori sono stati approvati dal PE e dalla piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Sarebbe opportuno inserirli nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione ***motivata basata sulla valutazione dei rischi*** del perché di questa scelta.

Motivazione

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è un mezzo importante per migliorare le pratiche responsabili da parte delle imprese e per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di "spiegare" deve consentire agli utenti dell'informativa di capire come le società percepiscono e valutano i rischi nelle loro strategie.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società ***tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali.*** La società

può, *inoltre*, basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, *o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, sostenuta dall'Unione europea tipo "etichetta sociale"*, specificando lo standard seguito. *Questa misura si applica fatte salve le disposizioni della presente direttiva o di altre normative dell'Unione europea o orientamenti contenenti norme più specifiche in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;*

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, *nonché dell'impatto in termini di diritti umani, sociale e ambientale*, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) La Commissione europea sviluppa orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari, di cui all'articolo 46, paragrafo

1, al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

La Commissione pubblica detti orientamenti. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 18 mesi dall'adozione della direttiva.

Motivazione

Al fine di ottimizzare l'informativa sulla sostenibilità delle imprese, la Commissione deve fornire orientamenti permanenti sugli opportuni indicatori fondamentali di prestazione e sulla metodologia di misurazione delle risorse, riflettendo al tempo stesso sull'utilizzo degli standard internazionali.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) La Commissione istituisce un comitato di orientamento in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario inteso a sostenere l'attuazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e a coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 46, paragrafo 1, in modo equilibrato e aperto.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione **ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli** obiettivi della politica sulla diversità, **le** modalità di attuazione e **i** risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione **all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 19 del TFUE, agli** obiettivi della politica sulla diversità, **alle** modalità di attuazione e **ai** risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

è aggiunta la seguente lettera c bis):

c bis) al fine di valutare la proporzionalità dei metodi utilizzati da un'impresa per la riduzione fiscale, una descrizione dei meccanismi di pianificazione fiscale da essa adottati, che comprende come minimo:

i) i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, incluso il contenuto generale della consulenza ricevuta;

ii) i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento, precisando se i prezzi di trasferimento sono stati approvati dalle autorità fiscali di ciascuno dei paesi interessati;

iii) le decisioni in tema di stabile

organizzazione e l'elenco dei paesi in cui l'impresa opera senza avere una stabile organizzazione;

iv) i metodi di erosione della base imponibile mediante deduzione degli interessi, royalties e altri pagamenti finanziari precisando, in caso di sviluppo di marchi, dove le imprese figlie effettuano i pagamenti ad essi relativi e se tali marchi sono detenuti dall'impresa madre presso la sua base operativa principale ovvero, qualora non lo fossero, indicando dove sono domiciliati a fini fiscali;

v) il luogo in cui si svolgono le attività di ricerca e sviluppo e l'indicazione delle modalità di trasferimento di imputazione dalle imprese figlie.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Emendamento

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare, ***compresa la totalità della catena dei subappaltatori.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **500** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **250** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **35** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni **sia** ambientali **che** sociali, attinenti al personale, **alle misure anti-discriminazione**, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **tenendo conto dell'intera catena di forniture della società**, tra cui:

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla definizione contenuta nella quarta direttiva sui conti annuali, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media più di 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro. Una relazione su questioni non finanziarie e il rischio relativo a tali questioni non è completa senza informazioni pertinenti riguardo all'intera catena di forniture.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) La destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii

Testo della Commissione

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti ***legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e*** le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Motivazione

Il concetto di rischio presenta diversi aspetti. L'impresa è esposta ad alcuni rischi e al tempo stesso può comportare rischi per la società. Questi ultimi possono, a loro volta, comportare rischi per l'impresa. In conformità degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare", è necessario incorporare nell'informativa tutti gli aspetti di rischio per garantire che la proposta consegua i propri obiettivi.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) una descrizione della politica di due diligence che il gruppo applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include

anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

Motivazione

Se i soggetti interessati ricevono informazioni pertinenti, precise e comparabili, la comunicazione delle informazioni ambientali può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La creazione di condizioni eque di concorrenza tra le società comporta la definizione di un minimo comune denominatore della comunicazione. Nella tabella di marcia per l'efficienza delle risorse del 2011, la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di quattro indicatori chiave (l'acqua, il suolo, le materie prime e il carbonio) per misurare l'utilizzo delle risorse. Tali indicatori sono stati approvati dal PE e dalla piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Sarebbe, di conseguenza, opportuno inserirli nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione

del perché di tale scelta.

motivata basata sulla valutazione dei rischi del perché di tale scelta.

Motivazione

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è un mezzo importante per migliorare le pratiche responsabili da parte delle imprese e per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di "spiegare" deve consentire agli utenti dell'informativa di capire come le società percepiscono e valutano i rischi nelle loro strategie.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la **società tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Inoltre, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni della presente direttiva o di altre normative dell'Unione europea o orientamenti contenenti norme più specifiche in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.**

Motivazione

Un quadro globale armonizzato in materia di informativa sulla sostenibilità è nell'interesse

delle società che operano nell'economia globale. Gli orientamenti dell'OCSE coprono tutti gli ambiti principali dell'etica d'impresa. Il 16 giugno 2011, grazie al lavoro svolto dal prof. John Ruggie, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità i principi guida in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" delle Nazioni Unite. Considerati il loro ambito di applicazione globale in materia di sostenibilità e la loro complementarietà, sarebbe opportuno considerare questi due standard quale base per l'allineamento e l'armonizzazione della comunicazione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Capitolo 10 – Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Modifiche alla direttiva 2013/34/UE (informativa per paese)

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1) al Capitolo 10, articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

6. "informativa per paese": le informazioni finanziarie che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e articolo 3, paragrafo, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

2) Il Capitolo 10, articolo 42, paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:

Articolo 42

Imprese obbligate a presentare una

relazione sui pagamenti ai governi e a redigere una informativa per paese

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. Gli Stati membri obbligano altresì le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico a pubblicare annualmente un'informativa per paese su base consolidata per l'esercizio finanziario.

2. Tali obblighi non si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono imprese figlie o imprese madri, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; nonché

b) i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa e la relazione per paese da essa redatta sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

3) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio annuale o, se del caso, al bilancio consolidato della società/impresa interessata.

4. La Commissione elabora una relazione di valutazione generale sulle potenziali conseguenze economiche della divulgazione dell'informativa per paese, compreso l'impatto sulla competitività e gli investimenti, e può prendere in considerazione l'opportunità di mettere tali informazioni a disposizione delle autorità fiscali competenti solo qualora la

valutazione sia negativa. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31° dicembre 2015.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis

Controllo e rispetto della normativa

1. Gli Stati membri assicurano che esistano strumenti adeguati ed efficaci atti a controllare e garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano a disposizione di tutti i soggetti, incluse le persone giuridiche, che, in conformità della legislazione nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva."

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 53 bis (nuovo)

(3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 53 bis

Riesame

Entro [tre anni dall'adozione della presente direttiva], la Commissione riesamina le disposizioni di cui [all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, modificata dalla presente proposta della Commissione e da integrare nella direttiva 2013/34/EU, nuovo riferimento non ancora noto] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative concernenti:

- le informazioni di carattere non finanziario comunicate e il loro ambito di applicazione, inclusa la copertura della catena di forniture, specificando se sono garantiti orientamenti e metodi adeguati e se sono soddisfatti gli obiettivi della legislazione;**
- i progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala globale;**
- l'attuazione del quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e dei suoi principi guida, nonché degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;**
- l'impiego di indicatori riguardanti l'utilizzo del suolo, l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materie prime; nonché**
- l'efficacia dei meccanismi di verifica e di controllo esistenti."**

PROCEDURA

Titolo	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
Riferimenti	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2013
Relatore per parere Nomina	Judith Sargentini 28.5.2013
Esame in commissione	14.10.2013
Approvazione	5.11.2013
Esito della votazione finale	+: 24 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Iratxe García Pérez, María Muñoz De Urquiza, Bogusław Sonik